



AVIONORD

Procedura

Gestione delle Segnalazioni – Whistleblowing

in attuazione del D. Lgs. n. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali

Data	Versione	Motivo delle modifiche
04/12/2023	Ver. 2.0	Adozione in conformità con il D.Lgs. 24/2023
18/06/2018	Ver. 1.0	Adozione in conformità della L. 179/2017

Indice

1. Scopo e ambito di applicazione	3
2. I Segnalanti.....	3
3. L'oggetto delle Segnalazioni.....	4
3.1. Segnalazioni Whistleblowing	4
3.2. Segnalazioni Ordinarie	5
3.3. Contenuto della Segnalazione	5
4. I Canali di segnalazione	5
4.1 I canali di segnalazione interni	5
4.1.1 Il canale di segnalazione interno in forma scritta	6
4.2 Il canale di segnalazione interno in forma orale.....	7
4.3 Il canale di segnalazione esterno	7
4.4 La divulgazione pubblica	8
5. Il Gestore delle Segnalazioni	8
6. La gestione della Segnalazione	8
6.1 Ricezione e istruttoria	8
6.2 Chiusura della Segnalazione	9
6.3 Conservazione della documentazione	10
7. Casi particolari	10
7.1 Segnalazioni anonime	10
7.2 Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore.....	10
7.3 Segnalazioni di Ritorsioni	11
8. Protezione del Segnalante	11
9. Sistema sanzionatorio	13
10. Protezione dei dati personali.....	13

1. Scopo e ambito di applicazione

Con il presente documento Avionord S.r.l. intende disciplinare il processo di invio, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali, così come definite ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, individuando, in particolare:

- i Segnalanti;
- l'oggetto delle Segnalazioni;
- i canali di Segnalazioni;
- i destinatari delle Segnalazioni;
- il processo di gestione delle Segnalazioni;
- le tutele garantite ai Segnalanti e ai Segnalati;
- il sistema sanzionatorio.

(complessivamente il "Sistema di Segnalazione" o il "Sistema").

Il documento e la definizione dei canali di segnalazione interna come in esso descritti nonché le concrete modalità di funzionamento degli stessi sono stati oggetto di informativa preventiva - rispetto alla data della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e di pubblicazione - a CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, Anpac in quanto organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le quale hanno condiviso la configurazione come definita dalla Società.

2. I Segnalanti

Di seguito sono riportati i soggetti che possono effettuare segnalazioni (i "**Segnalanti**"):

- azionisti;
- coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali;
- tutti i dipendenti, a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale (ad esempio, anche se in distacco);
- coloro che intrattengono con la Società rapporti d'affari (ad esempio, clienti, agenti, partner commerciali);
- coloro il cui rapporto giuridico con la Società (ad esempio, rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura) non è ancora iniziato (ad esempio, candidati al processo di assunzione), se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- coloro che sono in periodo di prova;
- coloro il cui rapporto giuridico con la Società (ad esempio, rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura) si è sciolto (ad esempio, ex dipendente), se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso;
- coloro che cooperano e collaborano con la Società - a qualsiasi titolo - nel perseguimento dei suoi obiettivi;

- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società.

3. L'oggetto delle Segnalazioni

3.1. Segnalazioni Whistleblowing

Le **Segnalazioni Whistleblowing** sono **esclusivamente** le segnalazioni aventi ad oggetto:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o di atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva UE n. 1937/2019 e relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (misure di lotta contro la frode, che lede gli interessi finanziari dell'Unione stessa) specificati nel diritto derivato pertinente;
3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulla società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei suddetti settori;
5. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "D.Lgs. 231/2001");
6. violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 dalla Società.

Le Segnalazioni Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dei rapporti lavorativi intercorrenti con la Società.

Ai fini della presente Procedura, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 **non possono** essere oggetto di segnalazione gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, poiché al di fuori dell'ambito di applicazione oggettivo della disposizione normativa di riferimento.

Inoltre, le Segnalazioni Whistleblowing **non possono** consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale del Segnalante relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

3.2. Segnalazioni Ordinarie

Le **Segnalazioni Ordinarie** sono tutte le segnalazioni che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing in quanto:

1. il Segnalante è un **soggetto diverso** da quelli riportati nel paragrafo 2 della Procedura (ad es. è un giornalista), oppure
2. la Segnalazione ha ad **oggetto temi diversi** da quelli riportati al paragrafo 3.1 della Procedura (ad es. riguarda una molestia sul luogo di lavoro, una violazione del Codice Etico ecc.);
3. la Segnalazione consiste in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale del Segnalante relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
4. la Segnalazione ha ad oggetto una violazione che non lede l'interesse pubblico o non danneggia Avionord.

3.3. Contenuto della Segnalazione

Tutte le segnalazioni, sia Whistleblowing sia Ordinarie, (le "**Segnalazioni**") devono contenere i seguenti **elementi**:

- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati, anche sotto forma di documento da allegare.

Le segnalazioni **non possono riguardare** notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

4. I Canali di segnalazione

4.1 I canali di segnalazione interni

La Società ha istituito 2 canali di segnalazione - che possono essere alternativamente utilizzati - di cui uno in forma scritta e l'altro in forma orale. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato nonché del contenuto della Segnalazione e della eventuale relativa documentazione allegata.

4.1.1 Il canale di segnalazione interno in forma scritta

La Società ha attivato un canale informatico (di seguito, la “**Piattaforma**”) accessibile da qualsiasi browser (anche da dispositivi mobili) che consente di inviare Segnalazioni per iscritto ed è disponibile al seguente link:

<https://avionord.eticainsieme.it/#/>

Lo strumento offre le più ampie garanzie di riservatezza per il Segnalante.

La Piattaforma, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate agli standard di cui all’art. 32 GDPR, risiede su server – situato nell’Unione Europea – di un soggetto terzo e prevede un percorso guidato che consentirà al Segnalante di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti e l’utilizzo di misure di crittografia, che garantiscono la riservatezza non solo del Segnalante, ma anche del facilitatore, del Segnalato o comunque di ogni persona menzionata nella Segnalazione nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione eventualmente allegata.

Per poter effettuare la Segnalazione tramite la Piattaforma, il Segnalante dovrà rispondere ad alcune domande, aperte e chiuse, che permetteranno al Gestore di approfondire l’oggetto della stessa.

La Piattaforma consente anche di allegare la documentazione che il Segnalante ritiene opportuno portare all’attenzione del Gestore a supporto della Segnalazione.

Lo strumento consente, inoltre, l’interazione tra il Segnalante e il Gestore della segnalazione, al fine di approfondire i temi oggetto di Segnalazione o integrare/rettificare le informazioni precedentemente rese.

La Piattaforma permette, altresì, al Segnalante di essere sempre tempestivamente aggiornato sullo stato della Segnalazione trasmessa.

Al termine della procedura di segnalazione la Piattaforma, infatti, fornirà al Segnalante un **codice di 16 cifre** che permetterà allo stesso di accedere al sistema e, pertanto, alla propria Segnalazione per:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- integrare la Segnalazione con ulteriori elementi o documenti;
- avere un contatto diretto con il Gestore avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni;
- ricevere un riscontro dal Gestore.

In mancanza del codice (perché smarrito), tali operazioni non saranno disponibili.

Inoltre, per motivi di riservatezza, il codice correlato a ciascuna Segnalazione non potrà essere recuperato in alcun modo. Ove si ritenga opportuno fornire nuove informazioni o conoscere gli esiti dell’istruttoria, occorrerà aprire una nuova Segnalazione.

La perdita del codice non ha, invece, effetti sulla Segnalazione, che sarà comunque processata nei tempi e nei modi stabiliti dalla Procedura.

4.2 Il canale di segnalazione interno in forma orale

La Società ha, inoltre, attivato un canale orale consistente nel seguente **contatto telefonico**:

+39 3312277487

Per effettuare la Segnalazione, occorrerà chiamare il numero di telefono sopra indicato nelle **fasce orarie 9.00 – 18.30 dal lunedì al venerdì, giorni festivi esclusi**, comunicando la volontà di fissare un appuntamento con il Gestore della Segnalazione.

L'appuntamento per effettuare la Segnalazione sarà fissato entro 15 giorni dal primo contatto:

- nel corso dell'appuntamento telefonico o in videoconferenza, il Gestore richiederà al Segnalante le informazioni necessarie per acquisire e valutare la Segnalazione e le registrerà all'interno della Piattaforma. Completata la registrazione, il Gestore comunicherà al Segnalante il codice di 16 cifre automaticamente generato dalla Piattaforma, attraverso cui il Segnalante potrà autonomamente accedere per monitorare lo stato di avanzamento della Segnalazione e interloquire con il Gestore.
- nel caso di incontro in presenza, la Segnalazione potrà essere raccolta e verbalizzata in un documento verificato e sottoscritto dal Segnalante oppure la Segnalazione sarà registrata in Piattaforma nel corso dell'incontro con le stesse modalità riportate nel punto precedente.

4.3 Il canale di segnalazione esterno

Il canale di segnalazione esterno è attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, le informazioni necessarie per l'invio della Segnalazione.

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna esclusivamente per le violazioni riportate ai numeri 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 3.1 della Procedura e purché – al momento della Segnalazione – ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale posto a disposizione del Segnalante non sia conforme a quanto richiesto dalla normativa;
- è già stata effettuata una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il presente canale esterno deve essere sempre utilizzato per segnalare Ritorsioni che seguano una Segnalazione, così come meglio specificato ai successivi paragrafi 7.3 e 8.

4.4 La divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare una **divulgazione pubblica** rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione per colui che effettua una divulgazione pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 ricorre qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le Segnalazioni interne ed esterne e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. Il Gestore delle Segnalazioni

La ricezione e gestione delle Segnalazioni effettuate con i canali interni sono affidate all'**Organismo di Vigilanza** di Avionord, organo indipendente ed autonomo, i cui componenti sono dotati di specifica competenza per la gestione dei canali e delle Segnalazioni (di seguito, il "Gestore").

I componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società ricevono un incarico formale come soggetti Gestori dei canali interni che comprende anche la lettera di designazione ad autorizzato ex artt. 29 Reg. UE 679/2016 e 2-quaterdecies D. Lgs. n. 196/2003. La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali contenuti nelle Segnalazioni, di cui la Società è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR.

6. La gestione della Segnalazione

6.1 Ricezione e istruttoria

Le attività di gestione sono eseguite in accordo alle seguenti tempistiche:

1. entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione il Gestore avrà cura di inviare al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, utilizzando il canale della segnalazione; nel caso di Segnalazione orale, il ricevimento della Segnalazione coincide con la comunicazione del codice di 16 cifre necessario per accedere alla Segnalazione caricata in Piattaforma;
2. successivamente, il Gestore avvia la fase di istruttoria e classifica la Segnalazione come Whistleblowing o Ordinaria. Con riferimento alle sole Segnalazioni Ordinarie, il Gestore

provvede contestualmente all'inoltro della Segnalazione alla funzione aziendale competente o all'Organismo di Vigilanza, adottando le misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante.

In particolare, il Gestore dà diligente seguito alla Segnalazione, svolgendo l'attività di verifica della fondatezza con pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito.

Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore potrà conferire mandato di approfondimento ad uffici interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di:

- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del Segnalante o al contenuto della Segnalazione;
- omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni, detto obbligo dovrà essere formalizzato).

Nelle ipotesi in cui per ragioni istruttorie si renda necessario rendere edotti del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella Segnalazione).

In ogni caso le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali di seguito dettagliate:

- a) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante può essere rivelata successivamente alla chiusura della fase istruttoria;
 - b) nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p. sino alla conclusione delle indagini preliminari e, pertanto, soggiace alla disciplina codicistica prevista in materia.
3. entro 3 mesi dalla data di ricezione della Segnalazione, il Gestore fornisce un riscontro al Segnalante (vd. paragrafo successivo).

6.2 Chiusura della Segnalazione

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redigerà una relazione prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi;
- archiviazione della Segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;

- proposta di modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o al Codice Etico o ad altre procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei Segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto sistema disciplinare e sanzionatorio vigente e dalla presente Procedura - nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

6.3 Conservazione della documentazione

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla chiusura del processo di gestione.

La Segnalazione e i relativi documenti saranno conservati all'interno Piattaforma per i tempi sopra indicati.

L'eventuale documentazione utilizzata nel corso dell'istruttoria (registrazioni, verbali, documentazione raccolta etc.) sarà conservata a cura del Gestore nel rispetto dei tempi sopra indicati.

7. Casi particolari

7.1 Segnalazioni anonime

Trattasi delle Segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante.

Avionord non accetta Segnalazioni anonime avendo modalità di gestione delle Segnalazioni progettate per garantire la massima riservatezza del Segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Tuttavia, qualora la Segnalazione anonima abbia ad oggetto un grave violazione e sia sufficientemente circostanziata e precisa da consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria, il Gestore potrà procedere all'istruttoria stessa considerando la Segnalazione come Ordinaria. Alla stessa si darà seguito solo se, ad esito dell'istruttoria, si ottengano riscontri tali da supportare una contestazione prescindendo dal contenuto della Segnalazione anonima.

Non troveranno applicazione le garanzie e tutele previste per le Segnalazioni Whistleblowing, se non nel caso in cui il Segnalante dovesse successivamente essere identificato.

7.2 Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore

Nell'ipotesi in cui una Segnalazione sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, è onere del ricevente:

- trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- contattare il Gestore – tramite canale orale – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta;
- trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza ritardo;
- successivamente alla comunicazione al Gestore, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi.

7.3 Segnalazioni di Ritorsioni

Chiunque – compreso il Gestore - dovesse ricevere una Segnalazione circa le Ritorsioni, come definite nel paragrafo 8 della Procedura, è tenuto a trasmetterla ad ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

8. Protezione del Segnalante

Avionord si impegna a garantire la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

La tutela trova applicazione laddove:

- a. al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e ricadessero nell'ambito di applicazione della cd. normativa whistleblowing;
- b. la Segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nel paragrafo 4 relativo alle modalità di effettuazione delle Segnalazioni.

A titolo esemplificativo, per Ritorsioni si intende:

- a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b. retrocessione di grado o mancata promozione;
- c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. note di merito negative o referenze negative;
- f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- p. pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- q. valutazione della performance artatamente negativa;
- r. revoca ingiustificata di incarichi;
- s. ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- t. reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- u. sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

L'onere di dimostrare che tali condotte od atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La predetta tutela si applica ai Segnalanti e si estende ai seguenti soggetti:

- i Facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La protezione è estesa ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna.

Le persone che hanno subito ritorsioni hanno diritto ad essere reintegrate nel loro posto di lavoro.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave. In tali casi, alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

9. Sistema sanzionatorio

Un sistema di segnalazione efficace deve prevedere delle sanzioni nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di segnalazione, nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati, nei confronti del Gestore nel caso di mancato rispetto della presente Procedura, nonché nei confronti di coloro che violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela del Segnalante.

Nel predetto sistema disciplinare, Avionord ha, altresì, previsto sanzioni nei confronti di coloro che si accertano responsabili dei seguenti illeciti:

- commissione di ritorsioni;
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- violazione dell'obbligo riservatezza;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della Segnalazione;
- responsabilità penale accertata del Segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
- responsabilità civile del Segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra.

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato:

1. l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
2. qualora la Segnalazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

10. Protezione dei dati personali

Ogni Segnalazione può contenere i c.d. dati personali, ossia informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica.

La Società, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che le suddette attività di trattamento siano svolte coerentemente alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e delle normative nazionali vigenti.



Con riferimento al Gestore delle Segnalazioni, Avionord provvede a conferire formale incarico per il trattamento dei dati personali attraverso consegna di una lettera di designazione ex artt. 29 GDPR.

La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla Segnalazione e la puntuale indicazione delle misure di sicurezza da applicare.

Con riferimento alla Piattaforma, il fornitore della Piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati ex art. 28 GDPR con il quale si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dalla Società.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nelle informative ex art. 13 GDPR rese disponibili tramite i canali di segnalazione e specifica sezione dei siti web aziendali.